

RIFLESSIONI SULL'ERRORE DI DIRITTO QUALE CAPO DI NULLITÀ MATRIMONIALE COME PROPOSTO DA ALCUNI TRIBUNALI DIOCESANI E INTERDIOCESANI

Raymond Leo Card. BURKE

prefetto del Supremo tribunale della segnatura apostolica

Introduzione

Per introdurre adeguatamente queste riflessioni sull'errore di diritto quale capo di nullità matrimoniale come è proposto da alcuni tribunali diocesani e interdiocesani, pare opportuno trattare innanzitutto brevemente della cooperazione dei due tribunali apostolici, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la Rota Romana, nella salvaguardia della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa e, in particolare, nella promozione della sana giurisprudenza canonica, specialmente, in materia matrimoniale. Si tratta di una cooperazione, non meramente funzionale o pratica, che ha il suo fondamento sostanziale nel servizio comune che i due tribunali prestano al Sommo Pontefice nell'adempimento del suo ufficio di provvedere alla giustizia per i fedeli della Chiesa universale, un ufficio che egli esercita in una linea ininterrotta dall'Apostolo San Pietro.

Nel proemio all'Istruzione *Dignitas connubii*, pubblicata ad opera del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 25 gennaio 2005, per sostituire la *Provida Mater Ecclesia* del 15 agosto 1936, la necessità fondamentale di unità nella giurisprudenza canonica matrimoniale è sottolineata, cosicché la verità del Sacramento del Matrimonio sia sempre onorata e attuata

nei processi di nullità matrimoniale. Allo stesso tempo, l’Istruzione indica i servizi distinti e complementari della Rota Romana e della Segnatura Apostolica, affinché l’unità si attinga nei tribunali ecclesiastici dispersi in tutto il mondo. L’Istruzione dichiara:

“Inoltre, al fine di ottenere in tutta la Chiesa quella fondamentale unità della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono, è necessario che tutti i tribunali di grado inferiore guardino con attenzione ai Tribunali Apostolici, ossia il Tribunale della Rota Romana, che ha il compito di provvedere all’“unità della giurisprudenza” e di essere “di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali di grado inferiore” (*Pastor Bonus*, art. 126), e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al quale spetta, “oltre ad esercitare la funzione di Tribunale Supremo”, il compito di vigilare “sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa” (*Pastor Bonus*, art. 121).”

Mentre la Segnatura Apostolica ha la cura universale della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, la Rota Romana provvede all’unità della giurisprudenza, sia sostanziale sia processuale, che si esige per la retta amministrazione della giustizia nelle cause matrimoniali secondo il magistero e la disciplina della Chiesa universale.

Nel secondo capitolo del secondo titolo della stessa Istruzione, che si occupa dei ministri del tribunale, lo studio della giurisprudenza della Rota

1. “Ad obtinendam praeterea in tota Ecclesia illam unitatem fundamentalem iurisprudentiae, quam exigunt causae matrimoniales, necesse est ut omnia tribunalia inferioris gradus ad Tribunalia Apostolica prospiciant, scilicet ad Tribunal Rotae Romanae, cuius est ‘unitati iurisprudentiae’ consulere ‘et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio’ esse (*Pastor Bonus*, art. 126), atque ad Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, ad quod spectat ‘praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis’, consulere ‘ut iustitia in Ecclesia recte administretur’ (*Pastor Bonus*, art. 121)”. Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii* [DC], 25 Ianuarii 2005, Testo ufficiale latino con traduzione italiana, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005, p. 16 (versione latina) e p. 17 (versione italiana).

Romana è elencato fra le responsabilità fondamentali di tali ministri. L'articolo 35 prescrive che i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia “debbono aver cura di acquisire una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale”² e che “[e]ssi debbono particolarmente applicarsi allo studio della giurisprudenza della Rota Romana, poiché questa ha il compito di provvedere all'unità della giurisprudenza e di essere di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali inferiori (cf. *Pastor Bonus*, art. 126)”³.

L'autorità della giurisprudenza Rotale

Prima di trattare più dettagliatamente la collaborazione della Rota Romana e la Segnatura Apostolica per la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, è necessario riflettere brevemente sulla natura della giurisprudenza Rotale. La giurisprudenza Rotale non si costituisce per una o molte decisioni Rotali ma per un modo di giudicare che è consistente in molte decisioni durante un certo periodo di tempo. Il modo consistente di giudicare unisce l'autorità estrinseca della Rota e la sua autorità intrinseca. Ecco le parole del Prelato Uditore della Rota e poi Segretario e Prefetto della Segnatura Apostolica Aurelio Sabbatani: “Così la giurisprudenza è imposta non per ragione della autorità ma per l'autorità della ragione”⁴.

Poiché i Prelati Uditori della Rota sono esseri umani, è possibile che l'una o l'altra delle loro decisioni non esprima precisamente il modo consistente di giudicare presso la Rota in una materia determinata o esca dal

2. “solliciti sint ut in dies profundiore[m] scientiam iuris matrimonialis et processualis acquirant”. *DC*, art. 35, § 2, pp. 44 (versione latina) e 45 (versione italiana).

3. “[p]eculiari ratione iurisprudentiae Rotae Romanae studeant oportet, cum eius sit unitati iurisprudentiae consulere et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio esse (cf. *Pastor Bonus*, art. 126)”. *DC*, art. 35, § 3, pp. 44 (versione latina) e 45 (versione italiana).

4. “Ainsi la jurisprudence s'impose non *ratione imperii, sed imperio rationis*”. Aurelio Sabbatani, “L'évolution de la jurisprudence dans les causes de nullité de mariage pour incapacité psychique”, *Studia Canonica*, 1 (1967), p. 145.

modo stabile di giudicare. La prassi proposta da un canonista americano nell'anno 1976 non appare giusta. Commentando le "tendenze behavioriste e personalistiche" in certe decisioni Rotali dall'anno 1969, egli lamentava che altre decisioni della Rota non le seguivano⁵. Con queste parole, egli proponeva un approccio (che definirei *da buffet*) alle singole decisioni della Rota:

“È un buon principio canonico applicare in modo ampio e indulgente le «cose buone» della legge. Questo significa che la parte migliore delle decisioni Rotali deve essere applicata con larghezza, e, in pratica, questo significa che i capi di nullità matrimoniale oggi includerebbero tutti i tipi di disturbi riconosciuti dalle scienze psichiatriche, se questi disturbi radicalmente limitano la persona nello stabilire una comunità coniugale di vita e amore⁶.”

Tale punto di vista darebbe a ciascuna decisione della Rota la qualità di legge universale, anche se è in contraddizione con altre decisioni nella stessa materia. In più, lascerebbe al giudice nel tribunale inferiore l'ufficio di determinare la giurisprudenza Rotale secondo i suoi gusti, seguendo la giurisprudenza che egli ritiene essere la «più buona».

In questo contesto, giova ricordare quello che l'allora Decano della Rota Romana, Monsignor Arturo de Jorio, ha scritto sulla prassi del Cardinale William Heard, durante i suoi anni di servizio come Decano. Il Cardinale Heard ha rifiutato di permettere la pubblicazione di singole sentenze Rotali «perché può cogliere il filo conduttore della giurisprudenza rotale soltanto chi legge tutte le sentenze pronunziate in un lasso di tempo dai diversi

5. John T. Finnegan, "Marriage Law", *Chicago Studies*, 15 (1976), 299-300.

6. "It is a sound canonical principle to be ample and lenient in applying the 'good things' of the law. This means that the very best of the Rotal decisions should be applied widely, and practically speaking this means that titles for marriage nullity today include all sorts of disorders used in the psychiatric sciences if these illnesses would radically inhibit one from establishing a conjugal community of life and love". *Ibid.*

Turni, non soltanto quelle redatte da un determinato Uditore»⁷. Conoscere la giurisprudenza Rotale allora richiede lo studio ampio e perseverante di molte decisioni in una determinata materia.

L'autorità della giurisprudenza Rotale è unica in tutta la Chiesa perché la Rota è il tribunale ordinario del Romano Pontefice per le cause giudiziarie⁸. Negli anni immediatamente precedenti alla revisione del Codice di Diritto Canonico alcuni autori hanno voluto mettere sullo stesso piano la giurisprudenza della Rota Romana e quella dei tribunali inferiori. La questione della decentralizzazione del diritto processuale della Chiesa, fino a stabilire tribunali regionali e nazionali come autonomi, è stata sollevata durante la formulazione dei principi per la revisione del Codice Pio-Benedettino⁹. Un canonista statunitense ha scritto nel 1969:

“Da un capo all'altro di Canada e Stati Uniti ci sono adesso molti competenti, efficienti e seri tribunali matrimoniali. Le loro decisioni hanno esattamente la stessa forza applicativa ed interpretativa delle decisioni della Rota e il più delle volte la stessa forza suppletiva, poiché generalmente il valore reale della giurisprudenza non è estrinseca (basata sull'autorità) ma intrinseca (basata sul contenuto degli argomenti)¹⁰.”

“Mentre è vero che l'applicazione della legge da parte di tutti i tribunali ecclesiastici ha la stessa forza legale, è falso affermare che la giurisprudenza dei tribunali inferiori ha forza interpretativa e suppletiva. È anche falso separare l'autorità estrinseca, cioè data dal Supremo Pastore della Chiesa, dall'autorità intrinseca, cioè

7. Arturo De Jorio, “Il matrimonio nel diritto canonico latino (Totius vitae communio)”, in *La definizione essenziale giuridica del matrimonio*, Atti del colloquio romanistico-canonistico (13-16 marzo 1979), Roma: Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, 1980, p. 159.

8. Cf. can. 1443.

9. Cf. Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, “Acta Commissionis: 1. Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”, *Communicationes*, 1 (1969), 81-82, n. 5.

10. Lawrence G. Wrenn, “Notes on Canonical Jurisprudence”, *The Jurist*, 29 (1969), p. 68.

la coerenza con la verità, della giurisprudenza Rotale. Il concetto stesso della giurisprudenza Rotale conserva l'unità dei due aspetti della sua autorità.”

Il Codice Pio-Benedettino, nel can. 20, ha accordato forza suppletiva soltanto allo “stile e prassi della Curia Romana”¹¹. L'attuale Codice, nel can. 19, mantiene lo stesso prescritto, attribuendo forza suppletiva alla “giurisprudenza e prassi della Curia Romana”¹². La forza suppletiva attribuita alla Curia Romana è basata sulla sua “più ampia esperienza” e “la presunta maggiore preparazione degli ufficiali delle Sacre Congregazioni e Tribunali”¹³.

Prescindendo dalla forza suppletiva della giurisprudenza Rotale nel caso di una particolare lacuna della legge, la Rota Romana deve godere del rispetto e dell'attenzione di tutti i tribunali locali, perché è costituita quale tribunale apostolico con la responsabilità articolata nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus* con queste parole:

“Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore¹⁴.”

Questo dettato normativo non lascia spazio a dubbi riguardanti l'autorevolezza della giurisprudenza Rotale per i tribunali inferiori nell'interpretazione del diritto processuale e sostanziale canonico. L'autorità della Rota

11. “stylo et praxi Curiae Romanae”. *Codex Iuris Canonici*, 27 Maii 1917, can. 20.

12. “iurisprudentia et praxi Curiae Romanae”. *Codex Iuris Canonici*, 25 Ianuarii 1983, can. 19.

13. “Amplioiorem experientiam ... praesumptam maiorem praeparationem Officialium SS. Congregationum et Tribunalium”. Francisco Javier Urrutia, *De Normis Generalibus: Annotationes in Codicem: Liber I*, Romae: Pontificia Universitas Gregoriana, Facultas Iuris Canonici, 1983, p. 20.

14. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Pastor bonus*, “De Romana Curia” [PB], 28 Iunii 1988, *Acta Apostolicae Sedis [AAS]*, 80 (1988), p. 892, art. 126.

servendo l'unità della giurisprudenza in tutta la Chiesa, presta un servizio a tutti i tribunali, indicando sia il giusto modo di procedere sia il giusto modo di giudicare in fedeltà alle realtà sacre che sono coinvolte nel giudizio in una determinata causa. I tribunali che hanno avuto una causa in appello presso la Rota Romana hanno sperimentato direttamente questo aiuto per la decisione definitiva emanata da un turno del Tribunale Apostolico.

L'attenzione data alla giurisprudenza Rotale non è legalistica o formalistica, ma deriva dalla necessità morale di ciascun operatore di giustizia ecclesiastico di compiere il suo ufficio sacro in comunione con la Chiesa universale. Soltanto operando così, cioè in comunione con la giurisprudenza della Chiesa universale, può essere fiducioso che la verità è stata osservata nel miglior modo possibile. Nell'allocuzione alla Rota Romana del 26 febbraio 1983, il Beato Papa Giovanni Paolo II ha ricordato l'importanza teologica della giurisprudenza Rota con queste parole:

“Funzione della giurisprudenza rotale, infatti, è quella di portare – pur nel rispetto di un sano pluralismo che rifletta l'universalità della Chiesa – ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico, che gli sposi, ministri del sacramento, celebrano in adesione alla profondità e ricchezza del mistero, nella reciproca professione di fede dinanzi a Dio¹⁵.”

La giurisprudenza Rotale, prescindendo dalla sua funzione di supplenza per qualche lacuna della legge, legalmente definita nel Codice di Diritto Canonico, presta anche il servizio, articolato per la prima volta nella legislazione della Chiesa con la Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, di prov-

15. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores Officiales et Advocatos coram admissos”, 26 Februarii 1983, *AAS*, 75 (1983), Pars I, p. 559.

vedere all'unità della giurisprudenza e aiutare, con le sue decisioni, i tribunali di grado inferiore.¹⁶

La collaborazione tra i Tribunali Apostolici per la retta amministrazione della giustizia

Prima di trattare l'errore di diritto quale capo di nullità matrimoniale come proposto da alcuni tribunali diocesani e interdiocesani, si deve brevemente riflettere circa il modo di collaborazione della Segnatura Apostolica con la Rota Romana nell'esercizio della cura per la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa universale. Prima della promulgazione della *Lex propria* della Segnatura Apostolica, avvenuta il 21 giugno 2008, c'erano dei dubbi in materia. Un commentatore italiano ha giustamente osservato:

“La competenza di «vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia» comprende un vasto ambito di difficile articolazione (LP 35). La prassi recente della SA tende a escludere da questo compito il «provvedere all'unità della giurisprudenza e l'aiuto attraverso le sentenze, ai tribunali inferiori» (PB 126), affidato alla Rota romana, pur appartenendole la funzione di «custodire la retta giurisprudenza» (LP 111 § 1). In merito non si è tuttora giunti a un'adeguata articolazione dei compiti e della distinzione dei medesimi fra i due tribunali apostolici¹⁷.”

Prendendo le mosse da questa osservazione pertinente si possono formulare alcune prime risposte al riguardo.

La Segnatura Apostolica nell'esercizio della sua responsabilità per la retta amministrazione della giustizia non è chiamata a produrre una propria regola alla quale i tribunali diocesani e interdiocesani devono conformarsi. La regola è la disciplina della Chiesa universale articolata nel *Codice*

16. Cf. can. 19 e PB, art. 126.

17. *Codice di Diritto Canonico commentato*, 3^a ed., Milano: Ancora Editrice, 2009, p. 1154.

di *Diritto Canonico* per la Chiesa Latina e nel *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* per le Chiese Orientali, nell'Istruzione *Dignitas connubii* nonché nella giurisprudenza della Rota Romana. Nell'esercizio della responsabilità per la retta amministrazione della giustizia da parte della Segnatura Apostolica, il Supremo Tribunale ha solo due punti di riferimenti, cioè, la legge della Chiesa e la sua applicazione nella giurisprudenza rotale.

Come deve essere chiaro, i decreti, le decisioni e gli altri atti del Supremo Tribunale costituiscono una propria giurisprudenza, cioè un modo consistente di giudicare in determinate materie. Per questo motivo, fra le responsabilità del Cancelliere della Segnatura Apostolica è la preparazione di decisioni del Supremo Tribunale per pubblicazione, che sono scelte dal Prefetto in Congresso.¹⁸

In questa prospettiva si profila una duplice modalità di proficua collaborazione. La Rota Romana è chiamata a provvedere all'unità della giurisprudenza e la Segnatura Apostolica secondo quella giurisprudenza può vigilare sull'attività giudiziaria nei tribunali locali.

Il secondo modo di collaborazione è il costante riferimento alla giurisprudenza rotale nelle comunicazioni del Supremo Tribunale con i tribunali diocesani e interdioesani. L'attività della Segnatura Apostolica nel curare la retta amministrazione della giustizia è per sé un segno del servizio insostituibile della Rota Romana alla Chiesa universale. Certamente, i singoli tribunali che hanno una causa in appello presso la Rota Romana riceveranno direttamente delle indicazioni sull'adeguatezza della loro giurisprudenza, ma per tutti i tribunali è la Segnatura Apostolica che, esercitando la sua responsabilità per la retta amministrazione della giustizia, provvede il servizio di richiamarli alla provata giurisprudenza.

18. Benedictus PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Antiqua ordinatione tribunalium*, "Quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae *lex propria* promulgatur" [LP], 21 Iunii 2008, *AAS* 100 (2008), p. 517, art. 11, § 4.

Errore di diritto, in genere

Da tempo, la Segnatura Apostolica, nello studio delle sentenze definitive emanate presso vari tribunali locali, ha notato deviazioni serie dalla giurisprudenza Rotale nella materia dell'errore di diritto (*error iuris*) quale capo di nullità del consenso matrimoniale. Infatti, vista la seria natura delle deviazioni, toccando la realtà sacra del matrimonio e della famiglia quale prima cellula della vita della Chiesa, è stato giudicato opportuno discutere il capo di nullità in questione durante la Sessione Plenaria del Supremo Tribunale nel febbraio del 2011. Vorrei presentare i frutti della discussione dei Padri della Segnatura Apostolica per promuovere la retta giurisprudenza riguardante l'errore di diritto come capo di nullità matrimoniale nei tribunali della Chiesa universale. Infatti, la Segnatura Apostolica, adempiendo la sua responsabilità per la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, quando è necessario, offre ai tribunali locali chiarificazioni riguardanti il capo di *error iuris*, basandosi sul lavoro compiuto durante la Sessione Plenaria del 3 e 4 febbraio del 2011, cosicché le cause di nullità introdotte per il capo di errore di diritto siano rettammente giudicate presso i tribunali della Chiesa universale.

Il Codice di Diritto Canonico tratta l'effetto dell'errore su un atto giuridico, in genere, nel can. 126, una delle norme generali sugli atti giuridici. Il can. 126 prevede: "L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione *sine qua non*, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto"¹⁹. La norma distingue chiaramente l'errore intorno alla sostanza dell'atto, che sempre lo rende nullo, e errore intorno a qualcosa che

19. "Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem *sine qua non*, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris". Can. 126.

non appartiene alla sostanza dell'atto, che lo rende nullo soltanto quando la persona errante la costituisce condizione *sine qua non*, cioè qualcosa senza la quale la persona errante non porrebbe l'atto giuridico. Nella seconda ipotesi, uno deve dimostrare non soltanto l'esistenza dell'errore ma la sua riduzione dall'attore ad una condizione *sine qua non*. Secondo il canone, "altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro"²⁰.

Nell'ultima clausola del canone si tratta della possibile rescissione dell'atto posto per l'ignoranza o errore. Chiaramente la possibile rescissione non ha nessuna importanza per l'atto del consenso matrimoniale.

Quello che il Legislatore afferma in modo generale nel can. 126 riguardante l'effetto dell'errore su un atto giuridico, egli lo specifica per l'atto giuridico del consenso matrimoniale nei cann. 1096-1099. Egli tratta specificamente l'effetto dell'*error iuris* sul consenso matrimoniale nei cann. 1096 e 1099. Se un matrimonio è accusato di nullità per ragione dell'errore del diritto, la causa allora deve essere giudicata con riferimento esplicito alla norma contenuta nei cann. 1096 e 1099, e non con un riferimento generico al can. 126.

Errore di diritto nel consenso matrimoniale

Il can. 1096, § 1 stabilisce: "Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale"²¹. Così l'ignoranza e conseguentemente l'errore sul contenuto essenziale dell'atto del consenso, cioè l'unione permanente eterosessuale che per natura propria è procreativa tramite la cooperazione sessuale degli sposi, sempre rende nullo il

20. "secus valet, nisi aliud iure caveatur". Can. 126.

21. "Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam". Can. 1096, § 1.

consenso. L'unico errore di diritto riguardante il consenso matrimoniale verte sul contenuto essenziale dell'atto di consenso come descritto nel canone.

La presunzione della legge deve essere subito notata. Il can. 1096, § 2 enuncia la presunzione con queste parole: "Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà"²². Per quanto riguarda la presunzione della legge nel caso, giova osservare che la natura stessa insegna l'essenza del matrimonio. Anche in una società marcata da molta confusione ed errore circa il matrimonio, deve essere presunto che la legge naturale e la coscienza continueranno a trarre l'individuo alla verità sull'uomo e sulla donna, sul matrimonio e sulla famiglia.

Nella stessa linea, perciò, il can. 1099 enuncia il principio che l'errore circa le proprietà essenziali del matrimonio, cioè, l'unità e l'indissolubilità, o la sacramentalità del matrimonio tra i battezzati, finché non determina l'atto della volontà nel consenso matrimoniale, non rende nullo il consenso: "L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà"²³.

L'errore che non determina la volontà si chiama errore semplice. Quando invece l'errore circa le proprietà essenziali o la sacramentalità del matrimonio determina la volontà, una situazione analoga alla simulazione si presenta. La parte con atto positivo della volontà esclude una proprietà essenziale o la sacramentalità a causa del suo pensiero errato, così fortemente radicato, circa le proprietà o la sacramentalità, che infatti determina la sua volontà nell'atto del consenso matrimoniale concreto.

Si deve osservare che per la valida celebrazione del matrimonio non è necessario che la volontà delle parti includa esplicitamente le proprietà

22. "Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur". Can. 1096, § 2.

23. "Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet voluntatem, non viciat consensum matrimonialem". Can. 1099.

essenziali o la sacramentalità, perché queste non dipendono dalla volontà degli sposi. Chi desidera dare il consenso matrimoniale naturalmente desidera le proprietà essenziali del matrimonio appena menzionate e la sua sacramentalità, perché sono inseparabili da esso.

Infatti, per la validità degli atti giuridici in genere e per l'atto del consenso matrimoniale in particolare, non è mai richiesto che la parte dando il consenso abbia una conoscenza esaustiva della natura dell'atto giuridico che sta ponendo o una conoscenza dettagliata dell'oggetto concreto dell'atto specifico che sta ponendo. Se tale conoscenza fosse richiesta, il porre degli atti giuridici diventerebbe quasi impossibile; in particolare, il matrimonio non sarebbe più accessibile a tutte persone, incluse quelle che, nelle situazioni spesso confuse della società contemporanea, seguono l'inclinazione naturale al matrimonio, conoscendo in un modo intuitivo la sua essenza distinta o sostanza. Il can. 1099, perciò, secondo i principi generali sugli atti giuridici, nega un effetto invalidante all'errore intorno alle proprietà essenziali matrimoniali di unità e di indissolubilità, o intorno alla sua sacramentalità.

Capita che un errore, se è duraturo e fermamente tenuto, determini l'atto della volontà nel consenso matrimoniale fino al punto che la parte in questione vuole, per esempio, un matrimonio dissolubile e perciò invalido. Questo è il senso della clausola nel can. 1099, "purché non determini la volontà".²⁴ In tale caso, però, non è l'errore ma piuttosto la determinazione della volontà che rende il matrimonio nullo. La possibile determinazione della volontà perciò deve essere sufficientemente provata secondo la giurisprudenza Rotale.

È necessario in tale caso che l'errore raggiunga "tale intensità da condizionare l'atto della volontà, determinando così la nullità del consenso", secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II nella sua allocuzione alla

24. "dummodo non determinet voluntatem". Can. 1099.

Rota Romana del 29 gennaio 1993²⁵, o che esso “influisce[a] in modo determinante sulla decisione della volontà”, come lo stesso Papa ha sottolineato nella sua allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2000²⁶.

Errore determinante la volontà

Per meglio capire il contenuto della norma riguardante l'errore determinante la volontà giova considerare più a lungo quello che il Beato Papa Giovanni Paolo II ha enunciato nella sua allocuzione alla Rota Romana del 21 gennaio 2000, cioè, che un errore, anche se è ben radicato, per esempio, a causa della accettazione ampia del divorzio nella società odierna, per se stesso non rende nullo il consenso. L'unico modo per il quale renderebbe l'atto di consenso matrimoniale nullo sarebbe per la determinazione della volontà, in un caso particolare, cosicché la parte contraente vuole un matrimonio senza, per esempio, l'indissolubilità. Il Beato Giovanni Paolo II ha dichiarato:

“È innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l'indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come «foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt», le cui essenziali proprietà sono «unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem». Ma tale reale difficoltà non equivale «sic et simpliciter» ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell'esistenza del vero consenso.²⁷”

25. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Romanae Rotae auditores coram admissos”, 29 Ianuarii 1993, *AAS* 85 (1993), 1259, n. 7.

26. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Romanae Rotae iudices et administros”, 21 Ianuarii 2000, *AAS* 92 (2000), 353, n. 5.

27. *Ibid.*, p. 352, n. 4.

Avendo dimostrato l'assurdità dal punto di vista della fede di una tale presunzione deterministica, il Beato Giovanni Paolo II ha ribadito la lunga ed ininterrotta tradizione canonica e la giurisprudenza costante Rotale in materia:

“In coerenza con la dottrina costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la conclusione che le opinioni contrastanti con il principio dell'indissolubilità o gli atteggiamenti contrari ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale, non superano i limiti del semplice errore circa l'indissolubilità del matrimonio che, secondo la tradizione canonistica e la normativa vigente, non vizia il consenso matrimoniale²⁸.”

Infine, il Beato Giovanni Paolo II enuncia l'unica e eccezionale possibilità dell'effetto invalidante dell'errore sull'indissolubilità del matrimonio. Egli dichiara:

“Tuttavia, in virtù dell'insostituibilità del consenso matrimoniale, l'errore circa l'indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all'indissolubilità del matrimonio²⁹.”

Egli spiega inoltre come si può verificare tale situazione eccezionale con queste parole:

“Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sull'indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato³⁰.”

28. *Ibid.*, p. 353, n. 4.

29. *Ibid.*, p. 353, n. 4.

30. *Ibid.*, p. 353, n. 4.

Dall'argomentazione ben articolata del Beato Giovanni Paolo II si vede chiaramente la distinzione tra una idea che è nella mente e un atto della volontà. Nell'atto del consenso matrimoniale, un'idea nella mente, che potrebbe essere erronea, ha effetto sulla validità del consenso soltanto quando essa è ridotta ad un atto della volontà.

Per quanto riguarda l'errore sulla sacramentalità del matrimonio, il Beato Giovanni Paolo II presenta un insegnamento interpretativo della norma di legge nella sua allocuzione alla Rota Romana del 30 gennaio 2003. A riguardo dell'errore sulla sacramentalità del matrimonio, ha affermato che “[n]on si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali”.³¹ Poi egli spiega le implicazioni per la prova dell'esclusione della sacramentalità del matrimonio con queste parole:

“Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità e l'errore determinante circa la dignità sacramentale come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale³².”

È allora chiaro che l'errore riguardante la sacramentalità del matrimonio non si può intendere come un requisito di qualche conoscenza oltre la sostanza del matrimonio come stabilita dal Creatore. Se, in qualche modo, l'errore sulla sacramentalità del matrimonio ridondasse in un errore sull'unità o sull'indissolubilità del matrimonio e tale errore determinasse la volontà del contraente, soltanto in quel caso l'errore sulla sacramentalità potrebbe viziare il consenso. Infatti, l'errore che vizia il consenso è l'erro-

31. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Romanae Rotae iudices”, 30 Ianuarii 2003, *AAS* (2003), p. 397, n. 8.

32. *Ibid.*, p. 397, n. 8.

re circa il consenso che il contraente in qualche modo unisce con la natura sacramentale del matrimonio tra i battezzati e poi esclude tramite un atto positivo della volontà nell'atto giuridico del consenso matrimoniale.

La prova giudiziale dell'errore determinante la volontà

Secondo quello che è enunciato nel Codice di Diritto Canonico e illustrato dal magistero pontificio, la prova dell'influsso invalidante dell'errore di diritto necessariamente includerebbe la constatazione dell'errore nella mente, o riguardante la sostanza del matrimonio o riguardante una proprietà essenziale o la sacramentalità, che si è tradotto in un atto di consenso matrimoniale escludendo la proprietà essenziale o la sacramentalità. Nella prassi del tribunale, affinché si provi l'effetto invalidante di un errore del diritto sul consenso matrimoniale, cioè, l'errore riguardante l'unità, l'indissolubilità o sacramentalità del matrimonio, non è sufficiente verificare la presenza dell'errore nella mente del contraente o dimostrare che il contraente fu "disposto a condividere la mentalità contemporanea divorzista" o che secondo la percezione del giudice il contraente "ha avuto una comprensione del matrimonio molto diversa da quella della Chiesa" o che il contraente "non poteva intendere il matrimonio come una comunione di vita". Questo linguaggio è preso direttamente da attuali decisioni dichiaranti la nullità di un matrimonio sotto il capo di errore del diritto, studiate presso la Segnatura Apostolica.

Qui è necessario notare che il Rito del Matrimonio stesso, per i suoi vari riferimenti alla sostanza del matrimonio, rende difficile postulare che un contraente sia stato in errore sulla sostanza del matrimonio. Quando il matrimonio è celebrato con il rito liturgico della Chiesa è molto meno probabile che ci sia un errore riguardante le proprietà essenziali del matrimonio nell'atto di consenso del contraente.

In ogni caso, a parte la prova dell'esistenza nella mente del contraente di un errore riguardante una proprietà essenziale o la sacramentalità, si deve

dimostrare che il contraente errante, in un modo o nell'altro, ha voluto che il suo matrimonio concreto escluda una proprietà essenziale o la sacramentalità. Deve essere sempre dimostrato che l'errore nella mente in questione ha avuto nel caso concreto un influsso determinante sulla volontà della parte che ha dato il consenso matrimoniale. In questo contesto, non si deve dimenticare che la volontà non è necessariamente determinata dalla mente. Una persona potrebbe pensare molte cose che sono erronee ma questo non significa che essa intende tali errori in un atto concreto. Il suo modo erroneo di pensare potrebbe non determinare, in fatto, la sua volontà in una materia particolare.

Nel caso del matrimonio, lo stato di amore, per esempio, per la sua propria natura muove le parti verso un rapporto totale, includendo perpetuità e esclusività. Conseguentemente, se è possibile che due giovani che si amano partecipano, in qualche modo, nella mentalità divorzista del tempo, tale modo di pensare non ha necessariamente un influsso determinante nel loro rapporto concreto che essi naturalmente vorranno che perduri. La presunzione è che un'intenzione formata in accordo con la legge naturale è presente al momento della celebrazione del matrimonio.

La struttura delle prove

La struttura delle prove dell'errore di diritto che vizia il consenso matrimoniale necessariamente sarà diversa nel caso dell'errore del diritto di cui al can. 1096, § 1 e l'errore trattato nel can. 1099. Nel caso del can. 1096, § 1 è necessario dimostrare l'errore circa la sostanza stessa del matrimonio.

La prova dell'errore di diritto riguardante una proprietà essenziale o la sacramentalità procede in due stadi. Prima si deve dimostrare l'errore nella mente riguardante la proprietà essenziale o la sacramentalità del matrimonio. La prova dell'errore nella mente però non è sufficiente a stabilire l'accusata nullità del consenso. Si deve dimostrare che l'errore nella mente ha determinato la volontà nell'atto concreto del consenso.

Lo schema della prova, che la giurisprudenza Rotale ha consistentemente articolato, è pressoché lo stesso schema adoperato per provare la simulazione del consenso matrimoniale. Prima c'è la prova diretta che comprende la confessione della parte per la quale si è ritenuto che l'errore di diritto abbia viziato il suo consenso matrimoniale e le dichiarazioni dei testimoni che verificano la confessione. Poi c'è la prova indiretta che comprende la ragione per contrarre un matrimonio invalido, cioè le ragioni provate perché la parte ha tradotto un errore nella mente riguardante la sostanza del matrimonio in un atto della volontà e ciononostante ha tuttavia contrattato matrimonio. Inclusive nella prova indiretta sono le circostanze prima dell'atto del consenso, durante l'atto e dopo l'atto che confermano che l'accusato errore circa l'unità, l'indissolubilità o sacramentalità è stato tradotto in un atto della volontà.

L'oggetto dell'errore del diritto

Il can. 1099 elenca soltanto tre possibili oggetti dell'errore determinante la volontà: l'indissolubilità, l'unità e sacramentalità. Un'interpretazione estensiva dell'oggetto di tale errore, che lo estenderebbe a comprendere, per esempio, il matrimonio stesso, il bene della prole o il bene degli sposi non è consentita.

Nella formulazione del dubbio³³ il giudice deve indicare anche l'oggetto dell'accusato errore determinante la volontà, per esempio: *Se consta della nullità del matrimonio per l'errore determinante la volontà riguardante l'indissolubilità [secondo la norma del can. 1099] sulla parte della convenuta*. L'uso di formule generiche di capo di nullità, per esempio, *error iuris*, senza nessuna ulteriore specificazione dell'oggetto di tale errore, non è una prassi giuridicamente corretta e non aiuta per niente al raggiungimento della certezza morale sulla nullità in questione.

33. Cf. can. 1677, § 3 e DC, art. 135.

Allo stesso modo, quando si prepara la *Relatio annualis de statu et activitate Tribunalis* da inviare alla Segnatura Apostolica nel gennaio di ogni anno,³⁴ il capo *specifico* di nullità basato sull'errore di diritto determinante la volontà, secondo la norma del can. 1099, deve essere elencato come si fa nel caso dei capi di nullità per la simulazione del consenso. Nell'elencare il numero delle cause matrimoniali decise sotto il capo di errore di diritto, come trattato nel can. 1099, deve essere notato, per esempio, l'errore di diritto sull'indissolubilità o l'errore di diritto sull'unità.

Conclusiones

Spero che queste riflessioni riguardanti l'errore di diritto quale capo di nullità del matrimonio, come stabilito dai cann. 1096 e 1099, saranno di qualche aiuto per voi nella trattazione delle cause di accusata nullità del matrimonio per l'errore di diritto. In modo particolare, spero che vi abbiano aiutato a distinguere bene tra un errore nella mente e un errore che determina la volontà.

Ricordo le parole del Beato Papa Giovanni Paolo II, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 1993, nella quale egli ha consigliato i giudici di non lasciare i sani principi del diritto, sviluppati lungo i secoli cristiani, al fine di far servire il diritto a qualche scopo particolare. Egli ha dichiarato:

“Da questi principi, consacrati del resto, come si è visto, dalla stessa norma positiva, non deve distogliere, specificamente in materia matrimoniale, l'intento di una non meglio precisata «umanizzazione» della Legge canonica. Con tale argomento, infatti, si intende non di rado avallare una sua eccessiva relativizzazione, quasi si imponessero, per salvaguardare asserite esigenze umane, una interpreta-

34. Cf. *LP*, art. 110, § 1.

zione e una applicazione della stessa che finiscono per snaturarne le caratteristiche³⁵.”

Egli continua illustrando come il confronto della legge in se stessa con le persone per le quali si applica non può significare la manipolazione della legge per servire scopi alieni.

Con queste parole egli spiega il giusto modo di tale confronto:

“Il confronto fra la maestà della Legge canonica e coloro ai quali essa è diretta non è certamente da omettere o sottovalutare, ...: ciò tuttavia comporta l'esigenza di conoscere correttamente la normativa della Chiesa, pur senza dimenticare, alla luce di una corretta antropologia cristiana, la realtà «uomo», a cui quella è destinata. Piegare la Legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un «principio umanitario» ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo³⁶.”

Infine, egli offre alcuni esempi della manipolazione della legge, cioè nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio sotto il capo di simulazione e il capo di errore del diritto, che finisce per causare grave danno alle parti e alla Chiesa. Egli ha così dichiarato:

“Così – per proporre qualche esempio – sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un «actus positivus voluntatis»; o se il cosiddetto «error iuris» circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del consenso³⁷.”

35. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio “Ad Romanae Rotae auditores coram admissos”, 29 Ianuarii 1993, *AAS* 85 (1993), p. 1259, n. 6.

36. *Ibid.*, p. 1259, n. 6.

37. *Ibid.*, p. 1259, n. 7.

Spero che le riflessioni della Segnatura Apostolica per quanto riguarda l'errore di diritto quale capo di nullità del consenso matrimoniale corrispondano a ciò che il Beato Giovanni Paolo II ha così eloquentemente enunciato. I principi provati e perenni del diritto canonico sono i mezzi attraverso i quali la legge raggiunge il suo fine, cioè la salvaguardia e la promozione delle realtà sacre della nostra vita in Cristo nella Chiesa, e così la salvezza delle anime³⁸.

Spero anche che queste riflessioni abbiano illustrato chiaramente la mutua responsabilità dei Tribunali Apostolici per la retta amministrazione della giustizia e più specificatamente per la retta giurisprudenza. Certamente quanto l'Istruzione *Dignitas connubii* afferma sul raggiungimento dell'unità fondamentale della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono e perciò l'attenzione necessaria dei tribunali diocesani e interdiocesani ai Tribunali Apostolici è vero, e, perciò, è anche vero che i Tribunali Apostolici devono manifestare l'unità nel promuovere la retta giurisprudenza nella Chiesa universale. Come le riflessioni sull'errore di diritto quale capo di nullità matrimoniale hanno illustrato, la giurisprudenza Rotale è indispensabile per l'unità della giurisprudenza, cosicché quelli che accusano il loro matrimonio di nullità riceveranno una risposta fondata nella verità per il bene della loro salvezza e per il bene della fedeltà alla realtà matrimoniale così fondamentale per la vita di tutta la Chiesa.

Tutti i giudici e i ministri di giustizia presso i tribunali diocesani e interdiocesani trattano la realtà sacra del matrimonio, la prima cellula della vita della Chiesa. L'ufficio che adempiono coinvolge la più grave responsabilità. L'assistenza prestata a loro dalla Segnatura Apostolica per la retta amministrazione di giustizia deve recare grande conforto e coraggio nello svolgimento della loro difficile mansione.

38. Cf. can. 1752